



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

2^a edizione, Maggio 2025

SOMMARIO

***EMERGENZE SANITARIE DEI CITTADINI AMERICANI E IL RUOLO DEL CONSOLATO USA –
EMAIL E CONTATTI***

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica)2-3

IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO NEGLI ATTI PUBBLICI

**Il reato di falso ideologico si estende anche alle attestazioni implicite quando costituiscono indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione.
(Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 2153 del 17/01/2025)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi)4-5

ABUSO D'UFFICIO

**Non è incostituzionale l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
(Corte costituzionale, udienza del 7 maggio 2025 – comunicato dell'8 maggio 2025)**

Il commento (a cura dell'Avv. Carmelo Ferrara)5-6



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

EMERGENZE SANITARIE DEI CITTADINI AMERICANI E IL RUOLO DEL CONSOLATO USA – EMAIL E CONTATTI

Con comunicazione del 9 maggio 2025, il Consolato americano a Napoli ha fornito a questa ARNAS, tra le altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere del S.S.N., i contatti e i nominativi dei referenti relativi all'Ufficio Protezione ed Assistenza dei Cittadini Americani presso il Consolato Generale stesso, utili in caso di morte o emergenze che coinvolgono un cittadino americano.

La Sede di Napoli, che ospita il Consolato americano, è una delle sedi di rappresentanza diplomatica più antiche al mondo.

Il consolato statunitense ha un **ruolo limitato nella sanità, operando principalmente nell'assistenza ai cittadini statunitensi in situazioni di emergenza o per fornire informazioni sui servizi sanitari disponibili localmente**. Non opera come un sistema sanitario in sé, ma piuttosto come un punto di riferimento per la gestione di casi specifici e per fornire supporto ai cittadini statunitensi che si trovano in difficoltà legate alla salute.

In caso di emergenza medica, infatti, **il consolato può aiutare i cittadini statunitensi a trovare assistenza medica, a contattare le autorità locali e a garantire che vengano trattati in modo appropriato**.

Gli archivi del Dipartimento di Stato americano attestano che la sede di Napoli fu istituita il 16 dicembre del 1796, al tempo in cui Napoli era capitale del Regno delle Due Sicilie.

Ed invero, esiste un legame tra gli Stati Uniti d'America e Napoli persino antecedente a quella data: basti pensare alla corrispondenza che il filosofo e giurista napoletano Gaetano Filangeri

ebbe con Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America.

L'importanza di quello scambio epistolare, in particolare su ciò che Filangeri chiamò il "*diritto alla felicità*" fu tale da ispirare Benjamin Franklin in alcuni passaggi della Costituzione degli Stati Uniti d'America, la cui stesura fu completata il 17 settembre del 1787.

Oggi come allora, gli Stati Uniti e il Sud-Italia sono legati da una profonda amicizia, da una solida alleanza, e da intensi e proficui scambi commerciali e culturali. Intere generazioni di Italo-Americani hanno contribuito in maniera sostanziale alla formazione degli Stati Uniti, influenzando ogni aspetto della realtà americana.

La storia dell'ingegnere Rocco Petrone ne costituisce un esempio: figlio di immigrati italiani partiti dal Sud Italia, giunse a dirigere le operazioni di lancio della NASA negli anni Sessanta, spingendo gli Stati Uniti fino alla loro prima missione sulla Luna, e ricoprendo in seguito il terzo più alto incarico alla NASA.

Allo stesso modo, nel corso dei secoli, la presenza americana si è sviluppata fino a diventare parte integrante della cultura e della storia di Napoli, spesso contribuendo a valorizzare le risorse e le eccellenze del Sud Italia.

Così accadde negli anni Cinquanta del secolo scorso, quando lo scienziato americano Ancel Keys trascorse un lungo periodo nel Cilento per studiare da vicino gli effetti benefici di un'alimentazione che oggi il mondo intero riconosce come "*Dieta Mediterranea*".

Per oltre due secoli, uno dei principali obiettivi degli Stati Uniti in Italia è stato quello di costruire legami duraturi tra i nostri due Paesi.

Guardando alla nostra storia recente, si trova testimonianza di questi legami: la collaborazione tra il Parco Archeologico di Ercolano e il Packard Humanities Institute, una



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

partnership pubblico-privato che in oltre vent'anni ha prodotto risultati straordinari nella conservazione dei beni culturali; in ambito tecnologico la Apple Developer Academy, nata a Napoli grazie alla collaborazione con l'Università di Napoli Federico II; la costruzione dell'alleanza atlantica di cui fanno parte Stati Uniti e Italia.

Questa breve premessa sui rapporti intercorrenti tra l'Italia e gli USA risulta oggi rafforzata dall'elezione a Pontefice, l'8 maggio 2025, dello statunitense Robert Francis Prevost, che assume il nome di Leone XIV.

Il neo-Pontefice incarna una visione che unisce spiritualità, giustizia sociale e responsabilità ambientale, promuovendo un impegno concreto e condiviso per la **cura della casa comune**, usando la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi e *"incoraggiare l'unità nella ricerca di un mondo più giusto e compassionevole"*.

Nel solco della compassione come guida spirituale, con il presente articolo si desidera omaggiare il nuovo Pontificato mettendo a conoscenza i lettori circa i contatti e i nominativi dei **referenti** relativi all'**Ufficio Protezione ed Assistenza dei Cittadini Americani** presso il Consolato Generale di Napoli, **utili in caso di morte o emergenze che coinvolgano un cittadino americano**:

➤ **CONTATTI**

#081-583-8111

USCitizensNaples@State.gov

Dott. Valentina Landolfi

Dott. Raffaele Di Russo

➤ Nel caso si inviasse un'E-MAIL, è necessario seguire i seguenti passi:

Inserire come **oggetto** dell'email: E13 - INJURY/ILLNESS - FULL NAME OF U.S. CITIZEN

Indicare, se noti:

Nome del Cittadino Americano;

Data e luogo di nascita;

Numero di passaporto;

Data in cui è avvenuto il decesso o l'emergenza;

Luogo attuale del Cittadino Americano;

Informazioni su un familiare prossimo del Cittadino Americano;

Un recapito e un orario durante il quale richiamare.

Autore: *Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"*



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

***IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO NEGLI
ATTI PUBBLICI***

Il reato di falso ideologico si estende anche alle attestazioni implicite quando costituiscono indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione.

(Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 2153 del 17/01/2025)

“In tema di falso ideologico in atto pubblico, l'ambito attestativo non è circoscritto alla sola formulazione espressa dell'atto, ma si estende anche alle attestazioni implicite tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, pur non espressamente menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione”.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza penale, ai sensi dell'art. 479 c.p., degli atti amministrativi posti in essere dal pubblico ufficiale.

In particolare, la questione sottoposta all'esame dei giudici di legittimità riguarda l'astratta configurabilità del reato di falso ideologico, di cui all'art. 479 c.p., contestato ad un pubblico funzionario che aveva attestato falsamente, con determina amministrativa, la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli artt. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 in capo all'affidatario per l'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. B) del d.lgs. n. 36/2023).

Sul punto appare opportuno richiamare la normativa in materia di affidamento diretto dei contratti pubblici di importo inferiore a 140.000,00

che, all'art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/2023 prevede: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.*

Da tale normativa consegue che, al fine dell'adozione della determina di affidamento diretto è necessaria la previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico, tra i quali la pregressa esperienza nelle attività di supporto alla prestazione principale; conseguentemente, la stessa determina vale implicitamente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'affidamento diretto.

Per comprendere, dunque, se la condotta tenuta dal pubblico funzionario - che attesti implicitamente con determina il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore (art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. n. 36/2023), sull'affidamento diretto dei contratti pubblici - rilevi penalmente ai sensi dell'art. 479 c.p., occorre riportare quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di falsità ideologica: *“il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo ben può investire le attestazioni anche soltanto implicite contenute nell'atto e quei fatti, giuridicamente rilevanti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell'atto medesimo sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale sia che concernano altri "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" (art. 479 cod. pen., ultima parte)”.*



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali in materia di falsità ideologica, la Suprema Corte, con la sentenza in questione ha affermato che l'eventuale falsità dell'attestazione implicita del possesso dei requisiti in capo all'affidatario, commessa dal pubblico funzionario con la determina di affidamento diretto, integra pertanto il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen., essendo irrilevante l'omessa menzione (spesso scientemente omessa) nell'atto della preventiva verifica dei presupposti.

Autore: *Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*

ABUSO D'UFFICIO

Non è incostituzionale l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.

(Corte costituzionale, udienza del 7 maggio 2025 – comunicato dell'8 maggio 2025)

Fin dagli albori del Codice Rocco, l'abuso d'ufficio è stato oggetto di reiterati interventi legislativi e dibattiti di ogni specie, nell'esigenza di contemperare la tutela penale della *res publica* con l'inderogabile autonomia di scopo riservata all'azione amministrativa.

Oggi, il delitto previsto e punito **dall'art. 323 c.p. è stato soppresso dalla legge n. 114 del 2024**, che ha tuttavia riservato nuovi profili critici specie per la dottrina penalistica, sensibile alle esigenze di tutela del buon andamento amministrativo, turbata dalle asserite conseguenze recessive dell'*abolitio criminis*.

La stessa legittimità costituzionale dell'abrogazione è stata, infatti, messa in dubbio da una recente giurisprudenza di merito che ha sollecitato l'intervento della Corte costituzionale con numerose ordinanze di rimessione della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma 1 della l. 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata in GU n.187 del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024), nella parte in cui abroga l'art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1 Cost.

Va altresì segnalato che i reiterati interventi normativi in materia, animati dal proposito di dilatare la sfera di autonomia di amministratori e funzionari nell'esercizio della funzione, hanno condotto al **progressivo restringimento del perimetro incriminatorio della fattispecie**, relegandola a ipotesi pressochè residuali.

In tal senso, la scelta abrogativa ha costituito l'esito conclusivo di una parabola normativa discendente, accolta con favore da quanti hanno **attribuito all'abuso d'ufficio la responsabilità del patologico fenomeno di burocrazia difensiva**, quale stasi operativa dell'agire del pubblico ufficiale, intimorito dal rischio di sanzioni e procedimenti penali per gli atti commessi nell'esercizio delle funzioni.

Ciò premesso, i dubbi di legittimità costituzionale sulla legge di depenalizzazione hanno riguardato, soprattutto, il diritto sovranazionale. Si fa riferimento, in particolare, alla possibile violazione degli artt.11 e 117, con



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

riferimento alla nota Convenzione dell'Onu del 2003 sulla lotta alla corruzione (cd. Convenzione di Merida), e alla Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché sotto altra prospettiva, al potenziale contrasto con l'art. 97 Cost., quale presidio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Nello specifico, è stata posta attenzione sulla plausibile violazione dei vincoli sovranazionali assunti dallo Stato italiano in sede europea e internazionale, fondanti uno specifico obbligo di non decriminalizzazione dell'abuso d'ufficio (cd. *stand still*). Obbligo che deriverebbe dal combinato disposto degli articoli 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione (cd. Convenzione di Merida) adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed esecuzione con l. 3 agosto 2009, n. 116.

Autorevole dottrina ha poi prospettato la possibile incostituzionalità della norma di depenalizzazione per contrasto con l'art. 4 della Direttiva UE 2017/1371 – quest'ultima impositiva dell'obbligo di incriminazione di tutte le condotte appropriate e distrattive di beni e denaro in danno degli interessi finanziari unionali – a causa dell'omessa incriminazione, conseguente all'*abrogatio delicti*, delle condotte distrattive di beni immobili offensive dei medesimi interessi.

Tanto premesso, era prevista per il 7 maggio l'udienza, davanti alla Corte costituzionale, sull'abrogazione dell'art. 323 del codice penale (abuso d'ufficio) ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge numero 114 del 2024 (Modifiche al codice penale,

al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).

Come si evince dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Corte, sono state ritenute ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Merida, le quali sono state, però, ritenute infondate nel merito.

Di seguito, il testo del comunicato stampa:

“Non è incostituzionale l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.

In esito all'udienza pubblica svoltasi ieri, la Corte ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024.

La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida).

Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che dalla Convenzione non sia ricavabile né l'obbligo di prevedere il reato di abuso d'ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell'ordinamento nazionale.

La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane”.

Autore: Avv. Carmelo Ferrara – Dirigente Responsabile Servizio Legale e Contenzioso ARNAS “Garibaldi”.